



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 572 del 25 giugno 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 4 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 999, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente segnala di aver sottoscritto a fine 2013, per un controvalore pari a € 6.250,00, n. 100 azioni emesse dalla banca al tempo controllante l'Intermediario odierno resistente; operazione, tiene a precisare, compiuta in regime di prestazione del servizio di consulenza ed in realtà non adeguata rispetto al proprio profilo soggettivo, dal momento che il relativo questionario MiFID non solo non faceva menzione alcuna di titoli illiquidi, ma *“rivelava [anche] una categoria di rischio “C” e non “D”, come invece richiesto per la vendita di simili strumenti finanziari”*.

In merito, dopo aver inoltrato reclamo all'Intermediario che respingeva ogni addebito, l'odierno Ricorrente si è rivolto all'ACF chiedendo, in via principale, che l'Intermediario sia dichiarato, ex art. 23 T.U.F., tenuto alla ripetizione della somma investita (€ 6.250,00) per mancanza di un valido contratto quadro di intermediazione finanziaria e, in subordine, al risarcimento del danno per violazione della normativa civilistica e di settore (TUF e successiva normativa secondaria, *medio tempore* applicabile).

2. In sede difensiva, l'Intermediario ha resistito al ricorso e ha così ricostruito i fatti occorsi. Il Ricorrente ha sottoscritto in data 6 settembre 2011 il contratto quadro di intermediazione finanziaria, ricevuto al tempo opportuna informativa in merito ai servizi e alle attività di investimento, per poi in data 1 ottobre 2013 aggiornare il proprio questionario MiFID e successivamente aderire (18 dicembre 2013) all'aumento di capitale deliberato dall'allora banca capogruppo. Nel merito l'Intermediario respinge ogni addebito e contesta, in primo luogo, l'eccezione di nullità del contratto quadro da parte del Ricorrente, richiamando l'orientamento della Suprema Corte sul punto, secondo cui *“l'obbligo di forma scritta è altresì rispettato quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito ... la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso”* (v. Corte di Cass., 24 marzo 2016, n. 5919; Corte di Cass., 7 settembre 2015, n. 17740). In secondo luogo, egli contesta ogni doglianza di parte attorea con riguardo alla conformità del proprio operato rispetto al quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, tenendo in particolare ad evidenziare di ritenere di aver correttamente valutato l'adeguatezza dell'operazione (*“come doveva”*) sulla base di quanto dichiarato dal Ricorrente. Pertanto, conclusivamente, l'Intermediario chiede il rigetto delle istanze di parte attorea, in quanto infondate.

DIRITTO

I. Esaminata la documentazione versata in atti, il Collegio si esprime nei termini di seguito rappresentati.

Non può accogliersi la domanda del Ricorrente fondata sull'eccezione di nullità del contratto quadro per il fatto che esso reca la sola firma del cliente. Oltre, infatti, alla giurisprudenza richiamata da parte Resistente, risolutivo della questione è ormai da ritenersi l'orientamento di recente elaborato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 898/2018, con la quale è stato affermato il principio della sufficienza, ex art. 23 del TUF, della sola sottoscrizione da parte dell'investitore del contratto quadro, non necessitando anche la sottoscrizione dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere sulla base di comportamenti concludenti di quest'ultimo.

Quanto ai profili di merito, il Collegio ritiene che l'operato dell'Intermediario, stanti le evidenze in atti, non si sia posto in osservanza degli obblighi di condotta su di esso gravanti ai sensi della vigente normativa in materia di prestazione di servizi di investimento. In particolare, risulta non prestato diligentemente il servizio di consulenza reso, con esito positivo, dal Resistente in quanto, pur avendo dichiarato il cliente di voler sopportare un rischio "consistente" e di avere un obiettivo d'investimento coincidente con la "Classe C" della scala di rischio dell'Intermediario, lo strumento finanziario verso cui si è poi indirizzata l'operatività oggetto di doglianze da parte dell'odierno Ricorrente è da intendersi corrispondente, sempre in base alla classificazione dello stesso Intermediario, alla una "Classe D", equivalente ad un livello di rischio "elevato".

Inoltre, risulta del tutto disattesa nel caso in esame la comunicazione Consob del marzo 2009 che, come noto, prevede una serie di informazioni specifiche e rafforzate da mettere a disposizione della clientela laddove l'investimento abbia ad oggetto, come nell'odierna fattispecie, strumenti finanziari illiquidi.

Diversamente da ciò, consta in atti che l'Intermediario abbia ritenuti esauriti, in quanto compiutamente assolti, gli adempimenti informativi di propria spettanza facendo a tal fine rinvio alla "scheda di adesione" relativa all'operazione – in cui il Ricorrente dichiarava di aver preso visione del prospetto d'offerta messo a

disposizione del pubblico presso la sede legale dell'emittente - e alla "scheda di riepilogo del servizio di consulenza" – in cui il ricorrente dichiarava di aver ricevuto la "scheda prodotto" relativa alle azioni di che trattasi.

In presenza di fattispecie analoghe già esaminate, il Collegio ha avuto modo di sottolineare che l'intermediario deve fornire evidenza di aver informato il cliente non già in modo meramente formalistico, bensì mettendo a sua disposizione le informazioni necessarie al fine di consentirgli di pervenire a consapevoli scelte d'investimento (v. in tal senso, *ex multis*, decisioni n. 34 del 3 agosto 2017; n. 71 del 6 ottobre 2017; n. 107 del 16 novembre 2017; n. 157 del 20 dicembre 2017).

2. Così valutati i fatti occorsi, il Collegio ritiene pertanto il ricorso meritevole di accoglimento e dichiara l'Intermediario tenuto a risarcire al Ricorrente il danno occorso in misura pari all'importo investito (€ 6.250,00), oltre alla rivalutazione monetaria pari a € 125,00 ed interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento, al Ricorrente la somma di € 6.375,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi